

COMUNE DI PREMANA (LC)
/ 1 GIU. 2010
PROT. N. ... 3205 ...
Cat. ... 12 ... Classe ... 3 ... Fasc. ....



## QUESTURA DI LECCO

Prot. n. 331 Cat. 52 / MASS/2010

Lecco, 29 maggio 2010

**OGGETTO: Accordo europeo sulla circolazione delle persone fra i Paesi membri del Consiglio d'Europa, concluso a Parigi il 13 dicembre 1957.  
Certificato con fotografia rilasciato, ai fini dell'espatrio, ai minori di anni 15.**

**AI SIG.RI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI LECCO**

**AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI LECCO**

\*\*\*\*\*

L'Accordo Europeo sulla circolazione delle persone fra i Paesi membri del Consiglio d'Europa, concluso a Parigi il 13 dicembre 1957, prevede all'art. 1, che i cittadini appartenenti ai paesi contraenti possono entrare sul territorio delle altre Parti, per soggiorni di durata inferiore o pari a tre mesi, con tra gli altri documenti previsti, anche il *certificato contenente i dati anagrafici rilasciati dall'Amministrazione comunale del luogo di nascita o di residenza, con fotografia, vidimato dalla Polizia.*

Al fine di uniformare il suddetto certificato, che in passato è stato sostituito in molteplici realtà, con modelli diversificati, stampati, peraltro, in vari formati, e la dicitura dell'autorizzazione all'espatrio rilasciata dalle Questure, il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - con Circolare prot. n. 559/D/002.04.h/23576 del 21 maggio 2010, ha individuato, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e la Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Dipartimento per gli affari interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, formato e caratteri per la stampa dell'autorizzazione su indicata che entrerà in vigore per tutte le richieste di espatrio presentate a partire dal 7 giugno 2010.

In particolare è stato segnalato che:

1. **tutti i Comuni dovranno stampare il certificato di nascita e cittadinanza italiana su carta intestata formato A4;**
2. l'autorizzazione all'espatrio sarà posizionata sul retro del certificato di nascita e cittadinanza;

3. la fotografia e relativa autentica saranno apposte dalla Questura, successivamente alla stampa della autorizzazione suddetta;
4. il documento così validato non avrà durata superiore a 12 mesi (Reg. CE n.2252/2004);
5. non sarà specificato fino a quale anno di vita è necessario che il minore viaggi accompagnato;
6. nel caso di minore tra i 14 e i 15 anni non ancora compiuti, che può viaggiare da solo, il funzionario della Questura procederà a barrare la parte con la dicitura "il minore sarà accompagnato da.."
7. il testo dell'autorizzazione riporta, oltre all'italiano, le lingue tedesco/inglese/francese e sloveno (secondo l'ordine ufficiale delle lingue UE adottato per i testi comunitari).

**A partire dal 7 giugno 2010, pertanto, questo Ufficio Passaporti vidimerà per l'espatrio i soli certificati di nascita e cittadinanza rilasciati dai Comuni come sopra indicato**, alla presenza dei genitori e del minore che dovranno quindi presentarsi presso questi uffici muniti, oltre che del suddetto certificato, anche del modulo di richiesta per rilascio del lasciapassare (All. 1) correttamente compilato, fotocopia dei documenti di identità anche dell'eventuale accompagnatore, atti di assenso compilati e firmati da entrambi i genitori (All. 2) e due foto tessera del minore.

Si ringrazia e si confida nella fattiva e consueta collaborazione.

IL QUESTORE  
Bocci

